

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di maggio 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

|   |    |
|---|----|
| Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'art.1, commi 924 e 925, della L. n. 205/2017.....                                | 3  |
| Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli 730/2019. ....  | 3  |
| Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2018.....  | 4  |
| Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2019. ....   | 4  |
| Imposte sui redditi – Approvazione del nuovo schema di certificazione degli utili corrisposti. ....   | 4  |
| Imposte sui redditi – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2019”.....  | 5  |
| Dichiarazioni - Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa - Mod. IVA 74 bis. ....   | 6  |
| IVA - Fatturazione elettronica negli appalti pubblici – Attuazione della Direttiva UE 2014/55.....  | 6  |
| Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - Disposizioni di attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 119/2018.....  | 7  |
| Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione ai sensi dell'art 1 del D.L. n. 119/2018..... | 9  |
| Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2019”.....  | 11 |
| Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA/2019 e modifica all'informativa sul trattamento dei dati personali dei modelli IVA 2019, IVA BASE 2019 e IVA 74 - bis. ....                              | 12 |



|  |    |
|--|----|
| Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2019” . . . . .  | 12 |
| Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello “Redditi 2019–ENC” . . . . .  | 12 |
| Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2019–SP” . . . . .  | 12 |
| Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF” . . . . .  | 13 |
| Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC” . . . . .  | 13 |
| Dichiarazioni – Approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. . . . . | 13 |
| Dichiarazioni – Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019. . . . .              | 14 |



## **Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'art.1, commi 924 e 925, della L. n. 205/2017.**

Con Risoluzione 14 gennaio 2019, n. 3/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, del credito d'imposta, di cui all'art. 1, commi 924 e 925, della L. n. 205/2017, riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante e pari al 50 per cento delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai soggetti ivi previsti.

In particolare, è istituito il seguente nuovo codice tributo:

- **“6896” – denominato “Credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell'art. 1, commi 924 e 925, della L. n. 205/2017”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa.

Con l'ulteriore precisazione che, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

## **Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli 730/2019.**

Con Provvedimento 15 gennaio 2018, prot. n. 10652/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di dichiarazione (Modello 730), nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, che i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2019 agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- 730/2019, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle



persone fisiche che i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2019, per i redditi prodotti nell'anno 2018;

- 730-1, riguardante le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, contenenti la ricevuta dell'avvenuta consegna del 730/2019 da parte del contribuente;
- 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2018.**

Con Provvedimento 15 gennaio 2019, prot. n. 10656/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2019, relativo all'anno d'imposta 2018, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2018 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ovvero operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta.

Il predetto modello 770/2019 è utilizzato, altresì, per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

### **Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2019.**

Con Provvedimento 15 gennaio 2019, prot. n. 10659/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, i modelli di dichiarazione IVA/2019, relativi all'anno 2018, da presentare nell'anno 2019 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- modello IVA/2019;
- modello IVA BASE/2019.

### **Imposte sui redditi – Approvazione del nuovo schema di certificazione degli utili corrisposti.**

Con Provvedimento 15 gennaio 2019, prot. n. 10663/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, lo



schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998.

Lo schema di certificazione in parola è utilizzato:

- per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2018, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
- per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del TUIR e da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera f), dello stesso TUIR.

### **Imposte sui redditi – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2019”.**

Con Provvedimento 15 gennaio 2019, prot. n. 10664/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agazia delle Entrate il 15 gennaio 2019, l'Agazia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, la Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all'anno 2018, da presentare entro il 7 marzo 2019 e da utilizzare per attestare:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, di quelli equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell'anno 2018 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva;
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
- l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, corrisposte nel 2018;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2018 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le relative ritenute d'acconto operate;



- le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene inoltre utilizzata per l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell'anno 2018 che non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Con il medesimo Provvedimento sono state definite le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c) a *c-quinquies*), del TUIR.

### **Dichiarazioni - Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa - Mod. IVA 74 bis.**

Con Provvedimento 15 gennaio 2019, prot. n. 10665/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello IVA 74 *bis* concernente le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori.

Il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2019.

### **IVA - Fatturazione elettronica negli appalti pubblici – Attuazione della Direttiva UE 2014/55.**

Con Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

In particolare, l'art. 3 del Decreto in esame dispone che, a decorrere dal 18 aprile 2019, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 266 del 17 ottobre 2017.

Il successivo art. 4 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali devono, invece, adempiere all'obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche di cui all'articolo precedente a partire dal 18 aprile 2020.



## **Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - Disposizioni di attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 119/2018.**

Con Provvedimento 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 23 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione prevista dall'art. 1 del D.L. n. 119/2018.

Con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione, il punto 1.1 del Provvedimento in esame ha disposto che con la definizione agevolata di cui all'art. 1 citato possono essere definite integralmente, senza applicazione delle sanzioni, le violazioni, riferite a ciascun periodo d'imposta, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e IVA.

Nell'ipotesi in cui il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta.

Il successivo punto 1.2 dispone che per accedere alla definizione agevolata il contribuente presenta la relativa dichiarazione, con le modalità stabilite per il periodo d'imposta oggetto di definizione agevolata.

Ai sensi del punto 1.3, può avvalersi di tale definizione anche il contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta oggetto del processo verbale, fermo restando che l'originaria dichiarazione è considerata comunque omessa.

Con il punto 1.4 è stato precisato che può avvalersi dell'esaminata definizione agevolata anche il contribuente nei confronti del quale siano state svolte, successivamente al 24 ottobre 2018, attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, come, ad esempio, la notifica:

- di un avviso di accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione;
- di un invito al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997;
- di un invito o un questionario di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972.

Con il successivo punto 1.5 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che non costituisce causa di preclusione all'accesso a detta procedura definitiva neppure la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente o delle memorie difensive di cui all'art. 12,



comma 7, della L. n. 212/2000, così come il ravvedimento parziale perfezionato di cui all'art. 13, comma 1, lettera b-*quater*), del D.Lgs. n. 472/1997.

Il successivo punto 1.7 prevede che non può avvalersi della definizione agevolata esaminata il contribuente che ha ricevuto, entro il 24 ottobre 2018, la notifica di un avviso di accertamento o di un atto di recupero relativo alle violazioni constatate con il processo verbale.

Nel punto 3 del Documento di prassi analizzato vengono definite le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

In particolare, nel punto 3.1 viene precisato che nella dichiarazione presentata, a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Detta modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.

Nel successivo punto 3.2 viene previsto che nel frontespizio della dichiarazione, tramite la quale il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi della predetta definizione agevolata, va barrata la casella "Correttiva nei termini", anche nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria.

Il termine per la presentazione della dichiarazione in esame scade il 31 maggio 2019.

Ai sensi del successivo punto 3.4, nella dichiarazione presentata per la definizione agevolata, è esclusa la possibilità di utilizzare a scomputo dei maggiori imponibili ulteriori perdite pregresse non utilizzate nella dichiarazione originaria.

Le società che producono redditi in forma associata di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero quelle che hanno esercitato l'opzione prevista dagli artt. 115 e 116 del TUIR, che definiscono il processo verbale, devono tempestivamente fornire ai soci il prospetto di riparto del nuovo reddito. I soci, sulla base dei dati indicati nel prospetto, possono presentare, entro il 31 maggio 2019, la propria dichiarazione per la definizione agevolata.

Nel successivo punto 4 vengono definiti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute ai fini del perfezionamento della definizione agevolata.

In particolare, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2019.





Entro la predetta data andrà versato il dovuto in un'unica soluzione o ratealmente, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

E' esclusa la compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

Nel punto 5 del Provvedimento in esame vengono definiti i termini e le modalità per la definizione agevolata dei processi aventi a oggetto violazioni in materia IVA all'importazione.

Il successivo punto 6 si occupa degli effetti della dichiarazione presentata per definire in forma agevolata i processi verbali di constatazione.

In particolare, il punto 6.1 dispone che la dichiarazione presentata produce gli effetti previsti dall'art. 1 del D.L. n. 119/2018, consistenti nel beneficio dell'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle violazioni contestate nel processo verbale, solo in caso di perfezionamento della stessa con il pagamento delle somme dovute nelle modalità innanzi illustrate.

Con l'ulteriore precisazione fornita dal punto 6.2 secondo cui gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine. Dette attività restano, invece, efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.

### **Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione ai sensi dell'art 1 del D.L. n. 119/2018.**

Con Risoluzione 23 gennaio 2019, n. 8/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione ai sensi dell'art 1 del D.L. n. 119/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018.

Come noto, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione, ovvero in venti rate trimestrali di pari importo e, in tal caso, la prima rata deve essere versata entro il 31 maggio 2019. Per tali versamenti è esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione "ERARIO", si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "PF01" denominato "IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art.



1 del DL n. 119/2018”;

- “PF02” denominato “IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF03” denominato “IVA – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF04” denominato “RITENUTE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF05” denominato “IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF06” denominato “IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF07” denominato “ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF08” denominato “ALTRI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- PF09” denominato “RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali.

In caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata.

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “REGIONI”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “PF10” denominato “ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF11” denominato “IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”.

Nell’ipotesi di versamento in forma rateale, o in unica soluzione, valgono le indicazioni di cui



sopra.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata.

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, si istituisce il seguente codice tributo:

- “PF12” denominato “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”.

Nell’ipotesi di versamento rateale o in unica soluzione, valgono le indicazioni fornite in precedenza.

Nel campo “anno di riferimento” andrà sempre indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata.

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 119/2018, si istituiscono le seguenti causali:

- “PFAC” denominato “CONTRIBUTI ARTIGIANI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PFCP” denominato “CONTRIBUTI COMMERCianti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PFLP” denominato “CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, riportando:

- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- nel campo “causale contributo”, una delle suddette nuove causali;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
- nel campo “periodo di riferimento”, nelle colonne “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2019”.**

Con Provvedimento 30 gennaio 2019, prot. n. 23561/2019, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2019”, da presentare nell’anno 2019,



ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

### **Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA/2019 e modifica all'informativa sul trattamento dei dati personali dei modelli IVA 2019, IVA BASE 2019 e IVA 74 - bis.**

Con Provvedimento 30 gennaio 2019, prot. n. 23564/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello dichiarazione IVA/2019 e nel modello di dichiarazione IVA BASE 2019, relativi all'anno 2018.

Con il medesimo Provvedimento è stata, altresì, modificata l'informativa sul trattamento dei dati personali dei modelli IVA 2019, IVA BASE 2019 e IVA 74 - bis.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2019”.**

Con Provvedimento 30 gennaio 2019, prot. n. 23568/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “IRAP 2019”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2018.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello “Redditi 2019–ENC”.**

Con Provvedimento 30 gennaio 2019, prot. n. 23572/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC” che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2019, ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello in esame comprende anche i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che sono approvati con apposito Provvedimento.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2019–SP”.**

Con Provvedimento 30 gennaio 2019, prot. n. 23591/2019, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2019–SP”, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui



redditi.

Il modello approvato contiene anche i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che sono approvati con un apposito Provvedimento.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF”.**

Con Provvedimento 30 gennaio 2019, prot. n. 23596/2019, pubblicato sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2019, l' Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2019-PF” che le persone fisiche devono presentare nell' anno 2019, per il periodo d' imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi.

Il presente modello è costituito anche dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito Provvedimento.

E' altresì approvata la scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell' otto, del cinque e del due per mille dell' IRPEF da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall' obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell' art. 1, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC”.**

Con Provvedimento 30 gennaio 2019, prot. n. 23599/2019, pubblicato sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2019, l' Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC” che le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ed i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell' anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello “Redditi 2019–SC” è composto anche dai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito Provvedimento.

### **Dichiarazioni – Approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.**

Con Provvedimento 30 gennaio 2019, prot. n. 23721/2019, pubblicato sul sito *internet* dell' Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2019, l' Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, n.



175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, concernenti le attività economiche nel settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo d'imposta 2018.

Con il medesimo Provvedimento sono stati individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019.

### **Dichiarazioni – Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019.**

Con Provvedimento 30 gennaio 2019, prot. n. 23723/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare a partire dal periodo di imposta 2019, a seguito di approvazione con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

